

Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria sanita pubblica@revione.piemonte.it

Direzione Coesione Sociale Settore Standard formativi e orientamento professionale coesionesociale@regione.piemonte.it

l Dirigenti

Torino, - 3 NOV, 2016
Protocollo n. 22339 / A1409A
Classificazione 14 130 70

Al SISP delle ASL

Alle agenzie formative accreditate

Agli Uffici regionali decentrati della Formazione

Al Servizio formazione della Città metropolitana

e p.c. Ai Servizi SUAP dei Comuni

e p.c. Alle Camere di Commercio

del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Primi indirizzi applicativi della DGR. n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente)

Come noto, in data 27 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 20-3738 la "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" (reperibile sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 34 del 25/8/2016 http://www.regione.piemonle.tilgaverno/bollettino/abbonati/2016/3-l/siste/00000117.htm.)

Con tale provvedimento la Regione Piemonte vincola l'esercizio dell'attività di tatuatori, operatori di piercing e trucco permanente a percorsi formativi obbligatori, erogati da enti formativi accreditati dalla Regione.

La Deliberazione prevede un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione.

Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell'orecchio (anche come prestazione complementare alle attività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi) e non abilita ad effettuare attività di piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle).

Corso Regina Marghenta, 153 bis - 10122 TORINO Tel. (011) 432 15.15 - Fax (011) 432 25.70

C (Documents and Settings)(1140)(CMDvs)(toplurcolars: enumeror (DCP + ASL, comuni v00 acc



È in capo alle Agenzie formative accreditate dal sistema regionale l'organizzazione dei corsi e la scelta del personale docente secondo le indicazioni contenute nel provvedimento. Le Agenzie si stanno organizzando per presentare le proprie offerte; i corsi potrebbero iniziare intorno alla fine dell'autunno.

In questa fase, i soggetti interessati potranno avere informazioni sull'avvio dei corsi consultando la banca dati della formazione presente su <u>www.sistemapiemonte.it</u> o prendere contatto con gli uffici regionali della Formazione decentrati nelle varie ex Province o presso la Città Metropolitana di Torino esclusivamente via mail.

Di seguito i riferimenti che possono essere forniti:

Ufficio di Asti	marinapaola.berardi@regione.piemonte.it
Ufficio di Alessandria	tatiana.bruciamacchie@regione.piemonte.it
Ufficio di Biella e Verbania	Patrizía.schifino@regione.piemonte.it
Ufficio di Cuneo	manuela.demaria@regione.piemonte.it
Ufficio di Novara	laura.debiagi@regione.piemonte.it
Ufficio di Vercelli	Antonella.bertarello@regione.piemonte.it
Città Metropolitana Torino	patrizia.tinelli@regione.piemonte.it

Per ricevere informazioni sulle modalità per ottenere eventuale riconoscimento di corsi pregressi i soggetti potranno, invece, rivolgersi agli uffici del Settore regionale "Standard formativi e orientamento professionale", via Magenta, 12 – Torino trasmettendo le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: - irene bottaro regione piemonle it.

Ulteriori chiarimenti sul percorso formativo sono reperibili sul sito regionale alla pagina: http://www.regione.plemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/1020-estelica-e-salute

In attesa che il processo entri a regime e sul territorio siano fruibili i corsi formativi, preso atto delle richieste di chiarimenti pervenute da Comuni o utenti circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo si ritiene opportuno fornire ulteriori delucidazioni, necessarie ai fini della corretta e uniforme applicazione del provvedimento su tutto il territorio regionale.

Alcuni dubbi interpretativi hanno interessato coloro che intendono "avviare una nuova attività" e sono privi dell'attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso.

Il 4° capoverso del paragralo 3 (Caratteristiche del percorso e obbligo di frequenza) dell'Allegato A prevede che: "....coloro che alla data di entrata in vigore della deliberazione, devono avviare l'attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o l'hanno avviata da meno di 2 anni devono iscriversi al primo corso utile ed hanno 1 anno di tempo per frequentare i moduli del corso" mentre il 5° capoverso dello stesso paragrafo precisa che: "il possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso è condizione necessaria per l'apertura di nuove attività".

Il provvedimento regionale mira a non ostacolare l'avvio di nuove attività in questa fase di transizione ma, nel contempo, sottolinea la necessità che, a regime, l'esercizio delle stesse debba essere subordinato al completamento di un adeguato percorso formativo.

Pertanto, in questa fase, tenuto conto dei tempi necessari per l'organizzazione e l'attivazione dei corsi formativi previsti dalla DGR in oggetto e preso atto che le tempistiche per il completamento del percorso formativo delineato dallo stesso provvedimento potrebbero essere molto penalizzanti per le attività già programmate o in corso di realizzazione, è stata prevista la possibilità di non bloccare l'esercizio di impresa garantendo l'avvio di nuove attività nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme finora in vigore, fatta eccezione per il possesso dell'attestato formativo, a condizione che il soggetto si impegni ad iscriversi al "primo corso utile" (in qualunque ambito territoriale regionale venga attivato) ed a frequentare i moduli del corso entro un anno dall'iscrizione. L'obbligo previsto dal 5° capoverso si riferisce pertanto ad un sistema "a regime", obiettivo che, ragionevolmente, non sarà raggiunto prima dell'inizio del 2018.



Ulteriori chiarimenti sì rendono necessari rispetto a coloro che già operano nel settore Tatuaggio e piercing da almeno 2 anni.

Il 2° capoverso del paragrafo 3 dell'Allegato A specifica che tali soggetti: ".... hanno l'obbligo di frequenza del solo 4° modulo....".

Considerato che l'esercizio dell'attività di Tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività all'Asl ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPGR n. 46/2003 (Allegato A Notifica dell'attività di Tatuaggio e piercing) le Agenzie formative, a fronte di richiesta di frequenza del solo 4° modulo, devono acquisire copia della seguente documentazione:

nel caso di titolare/socio di impresa artigiana e non il richiedente deve presentare:

ricevuta della notifica all'ASL

iscrizione all'Inail² (solo per il titolare/socio di impresa non artigiana)

nel caso di dipendente, associato in partecipazione, co.co.co e nelle altre fattispecie previste dalla normativa vigente in materia di lavoro il richiedente deve presentare:

contratto di lavoro

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore Standard Formativi e

Dott asa Nadia CORDERO

Il Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria Gianfranco CORGIAT LOIA

RP

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46. Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing.

http://www.inglona.niemonte.t/governo/boffettino/abbor atil/2000-22/siste-00000147.htm

² D.P.B. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico della disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali

